# Abolizione del canone RAI per gli over 75enni a basso reddito. Online i modelli per chiedere l'esenzione o il rimborso



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE TV AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 132, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali**

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega:
- come utilizza i dati che Lei fornisce attraverso il modello per la Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 244 del 2007;
- quali sono i diritti che Le sono riconosciuti, così come stabilito dal D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il quale prevede un sistema di garanzie per tutelare i dati personali nel loro trattamento.

I dati personali che Lei ci comunica, quali ad esempio il nome, il cognome, il codice fiscale etc., sono oggetto di trattamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, che li utilizza per la gestione e la verifica dell'istanza di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato. I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). In assenza di tali dati non sarà possibile per l'Agenzia accogliere la richiesta di esenzione. L'indica-

Da oggi è disponibile sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il nuovo modello che i contribuenti **con più di 75 anni di età** e **con un reddito fino a 8mila** euro possono utilizzare per richiedere l'esenzione dal pagamento del canone tv. Un provvedimento del 4 aprile 2018 del direttore dell'Agenzia ha approvato, infatti, la modulistica da utilizzare e le indicazioni operative da seguire per ottenere l'agevolazione. Con lo stesso provvedimento viene inoltre definito il nuovo modello di rimborso per coloro che, pur avendo diritto all'esenzione, avessero eventualmente già pagato il canone tv.

**Chi può fare la richiesta di esenzione**

La richiesta di esenzione può essere presentata dai cittadini che hanno **compiuto 75 anni** e che, nell'anno precedente a quello per cui si chiede l'esenzione, hanno un reddito

familiare (proprio e del coniuge/soggetto unito civilmente) complessivamente non superiore a 6.713,98 euro. **Per l'esenzione relativa all'anno 2018 il limite reddituale è stato elevato a 8mila euro**, come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 16 febbraio 2018. Per usufruire di questa agevolazione è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva di esenzione, utilizzando il modulo presente sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it.

**Cosa fare se l'importo è stato già pagato**

Se, pur avendo diritto all'esenzione, il canone tv è già stato versato, è possibile richiedere il rimborso utilizzando l'apposito modulo approvato oggi. Con la stessa istanza può essere richiesta contestualmente anche l'esenzione dal canone.

**A chi presentare la richiesta**

**L'istanza va presentata, insieme alla copia di un valido documento** di riconoscimento, tramite raccomandata senza busta al seguente **indirizzo**: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

La dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono essere trasmesse anche tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it purché i documenti siano firmati digitalmente. Infine, tali richieste possono essere consegnate dall'interessato presso qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018)*

***Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 4 aprile 2018, prot. n. 73137/2018:*** «*Modalità di attuazione delle disposizioni relative all'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso*

*privato in favore dei soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e approvazione dei relativi modelli*», pubblicato il 04.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

I modelli approvati con il provvedimento del 4 aprile 2018, *prot. n.* 73137/2018 sostituiscono quelli allegati alla circolare dell'Agenzia dell'entrate 20 settembre 2010, n. 46/E.

---

# SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 43 del 2017

**ATTENZIONE:**

**gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati**

**Clicca qui per estendere il tuo abbonamento *"Anteprima on line"***

**È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".**

***REGISTRATI SUBITO!***

**Commenti**

**Dichiarazione integrativa a favore: iniziano a chiarirsi i dubbi**

***di Elia Orsi***

**I *Flexible Benefits*: trattamento fiscale e contabile**

***di Maurizio Di Marcotullio e Francesca Salvatori***

**Giurisprudenza**

***Corte di Giustizia CE:***

**Principio *del ne bis in idem sostanziale***

**Omesso versamento IVA per un importo superiore alla soglia penale: possibile derogare al principio del *ne bis in idem* (articolo 50 della Carta di Nizza)**

**Corte di Giustizia CE – Grande Sezione – Sentenza del 20 marzo 2018, Causa C-524/15:** «*PENALE TRIBUTARIO – Reati Tributari – **Reato di omesso versamento dell'IVA** – San**zioni penali e sanzioni amministrative tributarie** – Rapporto – Violazioni amministrative e penali in presenza di un unico fatto – Diritto a non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso fatto – Principio del ne bis in idem sostanziale – Applicazione nell'ordinamento domestico di norma della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") – Rinvio pregiudiziale – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva 2006/112/CE – Mancato versamento dell'IVA dovuta – Sanzioni amministrative per violazioni penalmente rilevanti – Rapporti tra procedimento penale e processo tributario – Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Interpretazione dell'articolo 50 della "Carta" dei diritti fondamentali dell'Unione europea, letto alla luce dell'articolo 4 del protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ("CEDU") – Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52, paragrafo 1 della "Carta" –*

*Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Presupposti – Applicazione del principio di proporzionalità delle pene di cui all'articolo 49, paragrafo 3, della "Carta" – **Severità del complesso delle sanzioni imposte limitata a quanto è strettamente necessario rispetto alla gravità dell'illecito** – I procedimenti tributari e penali devono presentare un nesso temporale e materiale sufficientemente stretto – Necessità»*

**Diritto alla detrazione o al rimborso dell'IVA**
**Termine di decadenza**

**Il diritto alla detrazione o al rimborso dell'IVA non può prescindere dal fatto di disporre di una fattura (nel caso di specie, nota di addebito/fattura integrativa per ravvedimento del cedente). I termini di decadenza ripartono dal momento di ricezione della nota/fattura corretta**

**Corte di Giustizia CE – Sezione II – Sentenza del 21 marzo 2018, Causa C-533/16:** *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva IVA – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto a detrazione dell'IVA – Termine di decadenza – Diritto al rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro del rimborso – Articolo 178, lettera a) – Modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA – Direttiva 2008/9/CE – Modalità di rimborso dell'IVA – Termine di decadenza – Principio della neutralità fiscale – IVA pagata e fatturata molti anni dopo la cessione dei beni – Fattispecie – Regolarizzazione di una precedente operazione da parte del cedente che errando, in un primo momento, aveva fatturato non applicando l'IVA ritenendo le operazioni esenti – Diniego del diritto al rimborso a motivo dell'avvenuto decorso del termine di decadenza che sarebbe iniziato a decorrere dalla data di cessione dei beni – Non conformità al diritto dell'Unione»*

***Corte Suprema di Cassazione:***

*Sezioni tributarie*

**Notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.**
**Esibizione di copia della stampa di esiti di notificazione**

**Notificazione dell'atto impositivo eseguita *ex* art. 140 cod. proc. civ. per momentanea assenza del destinatario. La prova della raccomandata di rito non può essere surrogata dall'estratto del sito *internet* di Poste Italiane**

**Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 6524 del 16 marzo 2018:** «*NOTIFICAZIONE – A mezzo posta – Avviso di accertamento – Notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. – Compiuta giacenza – Perfezionamento a seguito di invio della raccomandata di rito – Prova di invio della raccomandata – Esibizione di copia della stampa di esiti di notificazione emergente dal sito Poste italiane – Sufficienza – Esclusione – Fondamento – Conseguenza in caso di omessa prova dell'invio – Illegittimità della cartella di pagamento basata sull'avviso non ritualmente notificato*»

***Commissioni Tributarie Provinciali***

**Contribuente soggetto alla notifica via PEC**
**sprovvisto di un valido (invalido o inattivo)**

**Notificazione di cartella ad indirizzo PEC invalido o inattivo: si perfeziona decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa del deposito telematico alla CCIAA**

**Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sezione XV – Sentenza n. 6464 del 21 novembre 2017:** «*ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – RISCOSSIONE – NOTIFICAZIONE – Avviso di*

*accertamento o atto della riscossione – Notifica via Pec – Imprese individuali, società e professionisti – Regime post modifiche apportate dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015 – Regime previgente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 193/2016 – Notifica effettuata ex art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73 – Contribuente soggetto alla notifica via PEC sprovvisto di un valido (invalido o inattivo) indirizzo registrato al registro "INI-PEC" – Deposito dell'atto impositivo, presso la CCIAA ed invio al contribuente di raccomandata informativa A.R. – Momento di perfezionamento della notifica – Decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa – Termine per l'impugnazione della cartella – Decorrenza*»

**Prassi**

**Blocco dei crediti alle imprese per debiti notificati con cartelle di pagamento**

**Blocco dei pagamenti ai contribuenti morosi. Segnalazioni all'Ader anche dagli enti pubblici economici e non economici e dalle società interamente e direttamente partecipate dal pubblico**

**Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 13 del 21 marzo 2018:** «*RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici e non economici e società a partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Blocco dei crediti alle imprese per debiti notificati con cartelle di pagamento – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l'Agente della riscossione – Chiarimenti aggiuntivi – Rapporti tra verifica ex articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e fermo amministrativo – Art. 1, commi da*

*986 a 989, della L. 27/12/2017, n. 205 (legge di stabilità 2018)»*

**Legislazione**

**Consolidato nazionale**
**Revisione del regime**

**Le disposizioni "*revisionate*" attuative del regime opzionale di tassazione del consolidato nazionale**

**Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° marzo 2018:** «*Revisione del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del Testo unico delle imposte sui redditi*»

In nota gli **articoli da 117 a 129 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,** recante: «*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*»

**Settore agricolo**
**Detrazione "*forfettizzata*"**

**Cessione di bovini e suini vivi: confermate per il 2018, con effetto dal 1° gennaio, le percentuali di compensazione IVA 2017**

**Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 febbraio 2018:** «*Innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, ai sensi dell'articolo 1, comma 506, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)*»

**Università non statali**
**Spesa massima detraibile 2017**

**Invariata per l'anno 2017 la spesa massima detraibile per i corsi di istruzione nelle Università non statali**

**Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 28 dicembre 2017:** «*Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione d'imposta lorda anno 2017*»

**Avvertenze** – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili**. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

---

# OIC pubblica l'OIC 11 "Finalità e postulati del bilancio d'esercizio"




La **nuova versione dell'OIC 11** (*link* esterno al sito web della fondazione OIC) si applica retrospettivamente ai bilanci

aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva. È permessa l'applicazione anticipata.

I paragrafi dal 21 al 24 relativi alla "*Prospettiva della continuità aziendale*" **sono applicati prospetticamente ai bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017** o da data successiva. Con l'entrata in vigore di tali paragrafi sono sospese le disposizioni del capitolo 7 dell'OIC 5 "*Bilanci di liquidazione*": "*Le valutazioni nel bilancio d'esercizio nell'ipotesi in cui venga meno la validità del postulato del going concern*".

Nella motivazione delle scelte fatte dall'OIC nell'ambito del processo aggiornamento dell'OIC 11 (*link* esterno al sito web della fondazione OIC) si legge che sono stati oggetto di maggiore attenzione sono i seguenti temi:

- la disciplina del processo di definizione del trattamento contabile che il redattore del bilancio deve seguire laddove **manchi nei principi contabili nazionali** una regola specifica per la fattispecie in questione;
- la definizione di un quadro concettuale relativamente alla **disciplina della rilevanza e della rappresentazione sostanziale**, a seguito dell'intervento normativo del decreto legislativo 139/2015;
- la prospettiva della **continuità aziendale**.

Visto che le regole relative alla *Prospettiva della continuità aziendale* **si applicano prospetticamente ai bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2017**, si riportano alcune precisazioni nell'OIC 11 contenute nella parte motiva **(che si ricorda non è parte integrante dell'OIC 11)**. In particolare l'OIC puntualizza:

**"la continuità è sinonimo di funzionalità aziendale**;

**la crisi di impresa non giustifica l'abbandono dei criteri di continuità, anche se questi vanno applicati al bilancio con le dovute cautele**;

**l'accertamento da parte degli amministratori, ai sensi dell'art 2485 del codice civile, di una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile comporta l'abbandono della continuità aziendale**. In tale circostanza la valutazione delle voci in bilancio non è fatta nella prospettiva della continuità aziendale. Si applicano tuttavia ancora criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23 dell'OIC del principio ma, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale di riferimento, in quanto l'adozione di criteri di liquidazione non è consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria.

I casi più ricorrenti nella prassi operativa sono quelli in cui le situazioni di crisi pongono incertezze sulla continuità aziendale. In questi casi non è autorizzato l'abbandono della prospettiva della continuità aziendale perché quest'ultima, ancorché incerta, non è ancora venuta meno.

Nella fase di consultazione è stato rappresentato che ai sensi del principio di revisione n. 570, (*Link* esterno verso sito https://www.revisionelegale.mef.gov.it/) da applicare anche alle società che redigono il bilancio in base alle norme del codice civile, il presupposto della continuità è disciplinato richiamando quanto previsto dallo IAS 1 '*il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività o non abbia alternative realistiche*". Al riguardo si segnala un passaggio della Guida operativa n.5 per i bilanci di liquidazione delle imprese IAS *adopter* che così recita: '*Per le società italiane IAS il significato e la portata di tali espressioni (quelle appena richiamate dello IAS 1) devono essere valutati alla luce delle disposizioni sullo scioglimento e la liquidazione delle società del codice civile*'. **La disciplina prevista nei parr. 21-24 è in linea con tale approccio**".

# Premi di risultato e welfare aziendale: i chiarimenti su CU tardive e nuove misure di favore introdotte nel periodi 2017/2018



**Nessuna sanzione per le aziende** che, per consentire al dipendente di applicare in dichiarazione dei redditi **l'imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato** ricevuti, inviano tardivamente all'Agenzia una nuova Certificazione unica nei casi di verifica del raggiungimento dell'obiettivo successiva al conguaglio delle ritenute. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, redatta d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la quale le Entrate illustrano il contenuto delle modifiche apportate, dalla legge di Stabilità 2017 e dal decreto-legge n. 50 del 2017 *(in "Finanza & Fisco" n. 13–14/2017)*, all'agevolazione prevista per i titolari di reddito di lavoro dipendente. Grazie alla Certificazione unica tardiva, l'imposta sostitutiva potrà essere applicata dal lavoratore anche sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato, già assoggettati a tassazione ordinaria, **in sede di dichiarazione dei redditi**.

**Nessuna sanzione per i ritardi**

In base a quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016, il raggiungimento del risultato da parte dell'azienda costituisce il presupposto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Proprio per questo, nella circolare n. 5/2018 l'Agenzia chiarisce come comportarsi nel caso in cui l'agevolazione sia riconosciuta da un datore di lavoro che ha potuto accertare il raggiungimento dell'obiettivo solo dopo la data di effettuazione del conguaglio delle ritenute. In questo caso, il datore di lavoro dovrà emettere una nuova Certificazione unica (Cu), in base alla quale il lavoratore dipendente potrà applicare l'imposta sostitutiva sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato in sede di dichiarazione dei redditi. L'Agenzia chiarisce che l'invio tardivo della nuova Cu non comporterà l'applicazione di sanzioni, dal momento che il ritardo non è causato da un'inadempienza del datore di lavoro, ma dal fatto che è stato possibile verificare la spettanza dell'agevolazione solo in un momento successivo ai termini ordinari di invio per le Certificazioni uniche. Il regime fiscale agevolato, inoltre, potrà valere anche per l'eventuale acconto erogato dall'azienda, a condizione che al momento dell'erogazione sia riscontrabile l'incremento di produttività, qualità, efficienza ed innovazione dell'azienda stabilito dal contratto di lavoro.

**Gruppi societari e verifica degli obiettivi**

L'Agenzia chiarisce che il regime di favore può essere riconosciuto anche nell'ambito dei gruppi aziendali, se la contrattazione collettiva aziendale subordina l'erogazione del premio di risultato al raggiungimento di un **obiettivo di gruppo**. In questo caso sarà possibile individuare nell'obiettivo raggiunto dal gruppo societario il presupposto per l'agevolazione, se i rapporti di lavoro siano gestiti, nell'ambito del Gruppo, in maniera unitaria ed uniforme e se la contrattazione collettiva per tutte le aziende del Gruppo sia gestita in maniera centralizzata in capo ad una sola società (di solito la casa-madre). Il beneficio però spetta

solo nel caso di società residenti in Italia o di società non residenti che esercitano l'attività nel territorio dello Stato, proprio perché la norma punta ad agevolare i risultati di redditività che contribuiscono alla crescita del sistema produttivo nazionale.

**Lavoratori dipendenti, il limite vale per ogni periodo di imposta**

Nella circolare, l'Agenzia precisa che il limite dell'importo che può essere soggetto ad imposta sostitutiva **è riferito al singolo periodo di imposta**. In base alla legge di bilancio 2017, l'importo massimo delle somme agevolabili è adesso di 3.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali (prima era di 2.000 euro). Il limite, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, passa da 2.500 a 4.000 euro ma solo per i contratti stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017, il D.L. n. 50/2017 ha previsto, in luogo dell'innalzamento del limite di premio agevolabile, una riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota di premio agevolabile non superiore ad euro 800. Inoltre la norma consente al lavoratore di non versare i contributi a proprio carico su questo importo. Possono fruire della tassazione agevolata i lavoratori che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendenti fino a 80mila euro (non più 50mila). Il nuovo limite si applica ai premi erogati nel 2017, anche se maturati precedentemente.

**La conversione del premio**

Tra i vari punti affrontati dalla circolare, l'Agenzia ricorda la possibilità per il lavoratore, se prevista dal contratto aziendale o territoriale, di convertire il premio anche con i *benefit* indicati dal Tuir (art. 51 comma 4). In particolare il lavoratore può quindi fruire del premio nella forma

dell'utilizzo dell'auto aziendale, di prestiti concessi da parte del datore di lavoro e della fruizione dell'alloggio.

**Abbonamenti al trasporto locale e polizze per terapie**

Dal 2017 **non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente** i contributi e/o premi versati dal datore di lavoro per le polizze volte ad assicurare le terapie di lungo corso e le malattie gravi. Infine, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018- **in** *"Finanza & Fisco" n. 29-30/2017*) ha riconosciuto la non imponibilità del valore degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale forniti al lavoratore o ai suoi familiari fiscalmente a carico, anche sotto forma di anticipazione o rimborso parziale o integrale della spesa. Le Entrate chiariscono che il regime fiscale di favore è riconosciuto sia nell'ipotesi in cui il *benefit* sia erogato dal datore di lavoro volontariamente sia nell'ipotesi in cui sia erogato in esecuzione di diposizioni di contratto, accordo o di regolamento aziendale. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 marzo 2018)*

***Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 29 marzo 2018***, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Imposizione sostitutiva agevolata – Imposta sostitutiva dell'IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Premi di risultato e welfare aziendale – *Adempimenti del sostituto d'imposta e del dipendente* – Certificazione unica (CU) **–** Art. 1, commi 182 a 190, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), così come modificato dall'art.1, commi 160 – 162, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), dall'art. 55 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'art. 1, commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) – D.M. 25/03/2016 – Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

**Normativa e Prassi**

**Le regole per l'applicazione delle agevolazioni fiscali ai premi di produttività e *welfare* aziendale. Imposta sostitutiva al 10% per i dipendenti con reddito sotto i 50mila euro**

**Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28 E del 15 giugno 2016:** «*IMPOSTE SUI REDDITI – Imposizione sostitutiva agevolata – Imposta sostitutiva dell'IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Incentivi ai dipendenti del settore privato - Retribuzioni premiali – Premi di produttività o di risultato – Adempimenti del sostituto d'imposta e del dipendente – Welfare aziendale – Valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente (benefit) esclusi dall'imposizione IRPEF – Art. 1, commi 182-190, L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – D.M. 25/03/2016 – Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917*»

Decreto 25 marzo 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante le modalità applicative per l'attuazione dell'art. 1, commi da 182 a 191, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina l'erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata

---

# Notificazione dell'atto impositivo eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. per

# momentanea assenza del destinatario. La prova della raccomandata di rito non può essere surrogata dall’estratto del sito internet di Poste Italiane

In caso di notifica dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 140 codice di procedura civile, l’atto relativo alla consegna della raccomandata richiesta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ove la consegna dell’atto da notificare sia risultata impossibile, non può essere surrogato da una copia dell’estratto del sito internet di Poste Italiane.

---

# On line guida del Fisco su incentivi attrazione capitale umano



Docenti e ricercatori che si trasferiscono in Italia,

lavoratori “**impatriati**” **e nuovi residenti**: sono questi i destinatari della nuova guida del Fisco disponibile da oggi nella sezione “L’Agenzia informa” del sito *internet* delle Entrate. La pubblicazione spiega, grazie anche a pratiche tabelle di riepilogo, i presupposti per accedere ai diversi benefici fiscali concessi alle persone che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Dopo una breve sezione introduttiva, la guida, articolata in sei capitoli, illustra nel dettaglio come individuare il concetto di residenza, chi sono i lavoratori interessati dai benefici, quali sono i vantaggi fiscali, chi può effettivamente usufruirne, in che modo accedere agli incentivi. Il *vademecum* chiarisce, inoltre, in cosa consistono concretamente gli **incentivi per docenti e ricercatori** e per gli “impatriati” oltre alle modalità per fruirne.

**Le agevolazioni per i ricercatori e i docenti**

I docenti e i ricercatori che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia possono godere di una tassazione minima dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca. La nuova guida delle Entrate illustra i requisiti che occorre possedere per escludere dalla tassazione il 90% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto, come l’essere stati residenti all’estero non in maniera occasionale, il trasferimento della residenza fiscale e lo svolgimento di attività di docenza e ricerca nel nostro Paese.

**I vantaggi fiscali per i lavoratori “impatriati”**

Dal 1° gennaio 2017 per i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato la tassazione avviene sul 50% del loro ammontare. Anche in questo caso nella guida è possibile consultare le modalità di accesso al beneficio, la durata dell’agevolazione e i requisiti richiesti per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi.

**Il regime agevolato per i nuovi residenti**

Le persone fisiche che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia possono usufruire di un'agevolazione che permette di pagare un'imposta sostitutiva forfettaria dell'Irpef sui redditi prodotti all'estero, pari a 100mila euro, in alternativa alla tassazione ordinaria, per una durata massima di 15 anni. Il beneficio è concesso a prescindere dallo svolgimento di un'attività lavorativa in Italia. All'interno della nuova guida delle Entrate è possibile trovare chiarimenti sulla scelta dell'opzione, sulle modalità di estensione del beneficio ai familiari, sui redditi esclusi dal regime agevolato, su come deve essere presentata la richiesta di interpello all'Agenzia e sul pagamento dell'imposta sostitutiva. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2018)*

***Link alla Guida agli incentivi fiscali per l'attrazione di capitale umano in Italia – Aggiornamento Marzo 2018***

---

# Blocco dei pagamenti da parte delle P.A. ai contribuenti morosi. Segnalazioni all'Ader anche dagli enti pubblici economici e non economici e dalle società interamente e

# direttamente partecipate dal pubblico




Con circolare del 21 marzo 2018, n. 13 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato diramati chiarimenti aggiuntivi in ordine alla disciplina recata dall'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Ciò, sia a seguito delle modifiche normative introdotte dall'articolo 1, commi da 986 a 989, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018 – ***(in "Finanza & Fisco" n. 29-30/2017, pag. 2530)***, – sostanzialmente concernenti, da un lato, la riduzione, **a decorrere dal 1° marzo 2018**, da diecimila euro **a cinquemila euro** del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche (**e le società interamente partecipate dalle stesse**) prima di effettuare, a qualunque titolo, un pagamento verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, e, dall'altro lato, l'estensione da trenta **a sessanta giorni** del periodo nel quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario, risultato inadempiente, fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall'agente della riscossione – sia in ragione di fattispecie nuove o particolari emerse nel corso del tempo.

Nei tredici paragrafi in cui si articola, la circolare – il cui contenuto è stato condiviso con il Dipartimento delle finanze che ne è co-firmatario – oltre a dar conto dell'aggiornamento del quadro normativo di settore, approfondisce l'analisi dell'ambito soggettivo di riferimento ed esamina una serie di profili critici della disciplina in discorso (afferenti, ad esempio, alla scissione dei pagamenti, all'inadempienza contributiva, alla cessione del credito, ecc.), onde offrire in merito soluzioni interpretative.

Infine, sono state aggiornate le indicazioni riguardanti il trattamento delle irregolarità, mediante, in particolare, la rinnovazione dell'accluso modello denominato Allegato A, che sostituisce quello unito alla precedente **circolare 23 settembre 2011, n. 27/RGS**.

**Normativa e prassi**

***Link al testo della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 21 marzo 2018***, *con oggetto: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Blocco dei crediti alle imprese per debiti notificati con cartelle di pagamento – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l'Agente della riscossione – Chiarimenti aggiuntivi – Articolo 1, commi da 986 a 989 della L. 27/12/2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Artt. 48-bis e 72-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 69 del RD 18/11/1923, n. 2440*

***Link al testo del Messaggio INPS del 12 marzo 2018, n. 1085****: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Riduzione a 5mila euro*

*della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l'Agente della riscossione – Effetti della verifica sui pagamenti delle pensioni e delle indennità di fine servizio o di fine rapporto –Articolo 1, commi da 986 a 989 della L. 27/12/2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602*

***Link al testo della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 23 settembre 2011:*** *RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Pagamenti di somme in base a sentenza – Pagamenti di incentivi e finanziamenti alle imprese – Trattamento di eventuali irregolarità riscontrate in ordine all'effettuazione della verifica prescritta dall'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/73 – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Artt. 48-bis e 72-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602*

***Link al testo della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 29 dell'8 ottobre 2009****: «RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni – Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Art. 48-bis, del DPR 29/09/1973, n. 602 – D.M. 18/01/2008, n. 40 – Ulteriori chiarimenti»*

***Link al testo della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 29 luglio 2008:*** *«RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni – Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Art. 48-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – D.M. 18/01/2008, n. 40 – Chiarimenti»*

# Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Nuova versione a decorrere dalle liquidazioni relative al primo trimestre 2018, da presentare entro 31 maggio 2018




Con il provvedimento del 21 marzo 2018, l'Agenzia delle entrate, al fine di integrare le informazioni contenute nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, ha approvato una nuova versione del modello (insieme alle relative istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche), che sostituisce quella già adottata lo scorso anno con il provvedimento del 27 marzo 2017. La nuova versione deve essere utilizzata a partire dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2018, che vanno trasmesse **entro il 31 maggio 2018**.

***Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 marzo 2018, prot. n. 62214/2018:*** «*Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010,*

*n.78, e successive modificazioni*», pubblicato il 21.03.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

**Normativa e prassi**

- ***Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 novembre 2017, prot. n. 275294***, recante: «*Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la Comunicazione liquidazioni periodiche Iva, prevista dall'articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per il trimestre di riferimento, ancorché in presenza di fatture emesse comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto, come modificato dall'articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193.*»

- ***Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017:*** «*Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070*»

- ***Link alle prime risposte ai quesiti sulla compilazione***

***della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (FAQ)***

- **Comunicazione delle fatture e comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: il pesante impianto sanzionatorio mitigabile con il ravvedimento**

**Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 104 E del 28 luglio 2017:** *con oggetto: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Comunicazioni telematiche – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Aspetti sanzionatori – Omissione, incompletezza o infedeltà delle comunicazioni – Modalità di ravvedimento – Artt. 21 e 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»*

- ***Link alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017****, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell'obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193,*

*conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225*

---

# Università non statali: fissata per il 2017 la spesa massima detraibile per i corsi d'istruzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. e) del D.P.R. 917/86

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2018, il decreto 28 dicembre 2017 Miur, che fissa gli importi massimi detraibili nella dichiarazione dei redditi 2018, relativi al 2017, per le iscrizioni ad atenei non statali. Il provvedimento è stato adottato in attuazione del D.P.R. 917/186, recante «*Testo unico delle imposte sui redditi*» e, in particolare, della lettera *e)* del comma 1, dell'art. 15, come sostituita dall'art. 1, comma 954, lettera *b),* della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che prevede la detraibilità delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

**Normativa e prassi**

***Link al testo del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) del 28 dicembre 2017***, recante: «*Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione d'imposta lorda anno 2017*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2018

La **circolare-*vademecum* dell'Agenzia delle Entrate n. 7 del 4 aprile 2017** sulle spese detraibili/deducibili, crediti d'imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità.

**Dai corsi di laurea presso università telematiche alla dermopigmentazione. Le Entrate rispondono ai dubbi dei *Caf* in materia di detrazioni per spese sanitarie, di istruzione e per la riqualificazione energetica**

**Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18 E del 6 maggio 2016:** «*IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Dichiarazione dei redditi per il 2015 – Modello 730/2016 e UNICO PF 2016 – Detrazioni per spese sanitarie, di istruzione, per interventi di recupero del patrimonio abitativo e la riqualificazione energetica degli edifici – Utilizzo in dichiarazione del bonus IRPEF – Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di assistenza fiscale e da altri soggetti – Risposte ai quesiti – D.P.R. 22/12/1986, n. 917*»

---

# Il principio del ne bis in

# idem può essere limitato con l'obiettivo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e i mercati finanziari della stessa

*Siffatta limitazione, tuttavia, non deve andare oltre quanto strettamente necessario per il raggiungimento di tali obiettivi. La normativa italiana in materia di manipolazioni del mercato potrebbe essere contraria al diritto dell'Unione*

Il principio del *ne bis in idem* dispone che **nessuno può essere giudicato o condannato penalmente due volte per lo stesso reato (1).** Tale diritto fondamentale è riconosciuto tanto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta) **(2)** quanto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) **(3)**. In quattro cause italiane, è stato chiesto alla Corte di giustizia d'interpretare detto principio nel contesto della direttiva IVA **(4)** e della direttiva sui mercati finanziari **(5)**.

**Causa C-524/15, *M.*** – L'amministrazione finanziaria italiana ha inflitto al sig. M. una sanzione amministrativa per **omesso versamento dell'IVA per l'anno 2011**. In seguito, a carico del sig. M. è stato avviato un procedimento penale per gli **stessi fatti** davanti al Tribunale di Bergamo.

**Causa C-537/16, *G. Real Estate e a.*** (*link* esterno verso sito Corte di giustizia) – Nel 2007, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa («*Consob*») ha inflitto una sanzione amministrativa al sig. S. R, per manipolazioni del mercato. Il sig. R. ha contestato tale decisione dinanzi ai giudici italiani. Nell'ambito del suo ricorso per cassazione dinanzi

alla Corte suprema di cassazione, **egli ha fatto valere di aver già riportato una condanna definitiva nel 2008**, per i **medesimi fatti**, ad una sanzione penale estinta per indulto.

Con le rispettive domande di pronuncia pregiudiziale, il Tribunale di Bergamo e la Corte suprema di cassazione pongono interrogativi alla Corte segnatamente sulla compatibilità del cumulo di procedimenti e di sanzioni con il principio del *ne bis in idem*.

Nelle odierne sentenze, la Corte fa presente che, nelle situazioni summenzionate, un cumulo fra "procedimenti/sanzioni penali" e "procedimenti/sanzioni amministrativi di natura penale" potrebbe sussistere a carico della medesima persona per i medesimi fatti. **Un tale cumulo di procedimenti e di sanzioni costituirebbe una limitazione al principio del *ne bis in idem***.

La Corte dichiara che limitazioni del genere devono avere una giustificazione dotata dei requisiti derivanti dal diritto dell'Unione **(6)**. A tale proposito, la Corte precisa che una normativa nazionale che autorizza un cumulo di procedimenti e di sanzioni con natura penale deve:

- essere finalizzata ad un **obiettivo di interesse generale** tale da giustificare un simile cumulo di procedimenti e di sanzioni, fermo restando che detti procedimenti e dette sanzioni devono avere **scopi complementari**;
- prevedere **regole chiare e precise** che consentano al soggetto accusato di prevedere quali atti e omissioni possano costituire oggetto di un siffatto cumulo di procedimenti e di sanzioni;
- garantire che i **procedimenti siano coordinati fra loro** per limitare a quanto strettamente necessario l'onere supplementare che un cumulo di procedimenti comporta per gli interessati, e
- garantire che la **severità del complesso delle sanzioni** imposte sia limitata a quanto è strettamente necessario

rispetto alla gravità dell’illecito in

Spetta al giudice nazionale verificare se tali requisiti siano soddisfatti nei casi di specie e del pari sincerarsi che gli oneri risultanti concretamente da detto cumulo a carico dell’interessato non siano eccessivi rispetto alla gravità dell’illecito commesso.

La Corte dichiara, infine, che i requisiti cui il diritto dell’Unione assoggetta un eventuale cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale garantiscono un livello di tutela del principio del *ne bis in idem* che non disconosce quello garantito dalla CEDU.

Sulla base delle menzionate considerazioni, la Corte rileva, nella sentenza **M.**, che **l’obiettivo consistente nell’assicurare la riscossione integrale dell’IVA dovuta nei territori degli Stati membri è idoneo a giustificare un cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale**. Con riguardo alla normativa nazionale che consente di avviare procedimenti penali anche dopo l’irrogazione di una sanzione amministrativa di natura penale definitiva, la Corte osserva che, con riserva di verifica da parte del giudice nazionale, detta normativa consente segnatamente di garantire che il cumulo di procedimenti e di sanzioni che essa autorizza non ecceda quanto è strettamente necessario ai fini della realizzazione dell’obiettivo.

Nella **sentenza G Real Estate e a.,** (*link* esterno verso sito web Corte di giustizia) la Corte constata che l’obiettivo di tutelare l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione e la fiducia del pubblico negli strumenti finanziari è idoneo a giustificare un cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale. Nondimeno, essa osserva che, con riserva di verifica da parte del giudice nazionale, **la normativa italiana che sanziona le manipolazioni del mercato non sembra rispettare il principio di proporzionalità**. Tale normativa nazionale, infatti, autorizza l’avvio di un procedimento amministrativo

di natura penale per i medesimi fatti che hanno già costituito l'oggetto di una condanna penale. Orbene, la sanzione penale sembra essere idonea a reprimere essa stessa l'infrazione in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva. In condizioni del genere, proseguire un procedimento amministrativo di natura penale per i medesimi fatti che hanno già costituito oggetto di una simile condanna penale **eccederebbe quanto strettamente necessario** a conseguire l'obiettivo di tutela dei mercati. Inoltre, la normativa in parola non sembra garantire che l'insieme delle sanzioni sia proporzionato alla gravità dell'illecito.

**Cause riunite C-596/16 e C-597/16, D. e Z.** (*link* esterno verso sito web Corte di giustizia) – Nel 2012, la Consob ha inflitto delle sanzioni amministrative al sig. D e al sig. Z. per abuso d'informazioni privilegiate. Essi hanno fatto valere davanti alla Corte suprema di cassazione che, nel procedimento penale per i medesimi fatti avviato parallelamente al procedimento amministrativo, il giudice penale aveva constatato che gli abusi di informazioni privilegiate non erano sussistenti. L'autorità di cosa giudicata della sentenza penale definitiva di assoluzione impedisce, secondo il diritto processuale nazionale, la prosecuzione del procedimento amministrativo per gli stessi fatti. In tale contesto, la Corte suprema di cassazione chiede alla Corte se, tenuto conto del principio del *ne bis in idem*, la direttiva sui mercati finanziari osti a siffatta normativa nazionale. La menzionata direttiva impone, infatti, agli Stati membri l'obbligo di prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa sull'abuso d'informazioni privilegiate.

Nell'odierna sentenza, la Corte dichiara che una normativa nazionale di tal genere non è in contrasto con il diritto dell'Unione, tenuto conto **del principio dell'autorità di cosa giudicata**, il quale è dotato di grande rilevanza tanto nell'ordinamento giuridico dell'Unione quanto negli

ordinamenti giuridici nazionali. Inoltre, laddove **vi sia una sentenza penale definitiva di assoluzione che dichiara l'assenza dell'infrazione**, la prosecuzione di un procedimento di sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale sarebbe incompatibile con il principio del *ne bis in idem*. In una situazione simile, infatti, la prosecuzione di tale procedimento **eccederebbe manifestamente quanto necessario** per conseguire l'obiettivo consistente nel proteggere l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione e la fiducia del pubblico negli strumenti finanziari. *(Così, comunicato Stampa della Corte di giustizia dell'Unione europea n. 34/18, del 20 marzo 2018)*

***Link al testo della Sentenza della Corte di Giustizia CE, Grande Sezione del 20 marzo 2018, Causa C-524/15,*** con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Mancato versamento dell'IVA dovuta – Sanzioni – Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 50 – Principio del *ne bis in idem* – Natura penale della sanzione amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del *ne bis in idem* – Presupposti – Art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Artt. 10-*bis*, comma 1, e 10-*ter*, comma 1, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74

**Nota (1)** – Sentenza del 26 febbraio 2013, *Åkerberg Fransson* (C-617/10, v. comunicato stampa n. 19/13).

**Nota (2)** – Articolo 50 della Carta.

**Nota (3)** – Protocollo n. 7 (articolo 4) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

**Nota (4)** – Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(GU 2006, L 347, pag. 1).

**Nota (5)** – Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU 2003, L 96, pag. 16).

**Nota (6)** Conformemente all'art. 52, par. 1, della Carta, secondo cui «[e]ventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».

---

# SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 42 del 2017

**ATTENZIONE:**

**gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati**

**Clicca qui per estendere il tuo abbonamento *"Anteprima on line"***

**È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".**

**REGISTRATI SUBITO!**

## Commenti

**Le società sportive dilettantistiche con scopo di lucro (SSD lucrative) e innalzamento del limite di non imponibilità per le somme erogate a favore di sportivi in ambito dilettantistico**

***di Dario Festa***

**Mediazione tributaria: un istituto in continua evoluzione**

***di Maria Lembo***

## Giurisprudenza

***Corte Suprema di Cassazione:***

*Sezioni tributarie*

**Condizioni e limiti della rettifica *ex* art. 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972**

**Credito IVA. Disconoscimento illegittimo senza un motivato "avviso"**

**Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 5785 del 9 marzo 2018:** «*RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione – Potere di correzione e liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 54-bis del DPR n. 633 del 1972 – Correzioni di errori materiali o di calcolo senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi di carattere eccezionale e non estensibili – Potere di risolvere questioni giuridiche – Esclusione – Disconoscimento del diritto alla detrazione IVA e del relativo credito IVA – Questione di interpretazione e valutazione giuridica relativa alla modalità e possibilità di utilizzo di*

*un credito IVA – Necessità di un atto di accertamento contenente esplicita motivazione ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972 – Necessità dell'invio di un avviso di recupero di credito di imposta o in difetto, quanto meno dell'invio di un avviso bonario – Fondamento – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311*»

**IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive)**
**Presupposto dell'imposta**

**Non soggetto ad IRAP il revisore che svolge l'attività all'interno di una struttura "*organizzata*" di altri**

**Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 6439 del 15 marzo 2018:** «*IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell'imposta – Autonoma organizzazione – Necessità – Entità elevata del reddito prodotto – Elemento da solo non decisivo per integrare il presupposto impositivo – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell'imposta – Condizioni per l'assoggettamento -Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell'attività potenziandone le possibilità – Rilevanza – Attività libero-professionale (caso di specie: revisore dei conti) – Utilizzazione struttura organizzata di beni e servizi di terzi – Necessità per l'assoggettamento ad IRAP di struttura "autonoma", cioè faccia capo al contribuente stesso – Conseguenze – Non assoggettamento – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446*»

***Commissioni Tributarie Provinciali***

**Cessioni intracomunitarie**
**Presupposti per non imponibilità**

**L'applicazione della non imponibilità IVA ad una operazione *intra*Ue non viene meno solo dalla mancata iscrizione al *Vies* del cessionario**

**Commissione Tributaria Provinciale di Pavia – Sezione II – Sentenza n. 301 del 13 novembre 2017:** «*IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessioni intracomunitarie – Presupposti per non imponibilità di una cessione intracomunitaria – Sistema di scambio d'informazioni in materia d'IVA (VIES – Vat Information Exchange System) – Mancata iscrizione dell'acquirente – Prova dell'avvenuta cessione a soggetto imprenditore nell'altro Stato Membro – Diniego della non imponibilità – Esclusione – Ragioni – Art. 35, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 38 e 41, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 18 del Regolamento di esecuzione UE 15 marzo 2011, n. 282*»

**Accertamento fondato sulle indagini bancarie**
**Presunzioni fondate sui prelievi**

**Nuovi limiti (giornalieri e mensili) relativi alle presunzioni fondate sui prelievi bancari: applicabili nei giudizi in corso, indipendentemente dalla data dell'accertamento o dal periodo accertato**

**Commissione Tributaria Provinciale di Isernia – Sezione I – Sentenza n. 12 del 9 gennaio 2018:** «*ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Indagini finanziarie – Applicazione delle cd. "franchigie" per i prelevamenti -Parametro quantitativo, introdotto dalla L. n. 225/2016, oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili – Metodo valutativo delle presunzioni bancarie – Applicazione*

*retroattività – Fondamento – Art. 7-quater, comma 1, lett. b), del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225»*

**Prassi**

**Detrazioni per l'adozione di misure antisismiche**
**Ambito applicativo**

***Sismabonus riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione***

**Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 22 E del 12 marzo 2018:** «*IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF – IRES – Detrazioni fiscali per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche – Detrazione per lavori antisismici ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis, del D.L. n. 63 del 2013, eseguiti su immobili destinati alla locazione da imprese – Possibilità – Ragioni – Art. 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Art. 1, commi 2 e 3, della L. 11/12/2016, n. 232*»

**Assistenza fiscale**
**Flusso telematico**

**Processo di assistenza fiscale 2018: cronoprogramma, flusso telematico e comunicazioni CSO/CTE**

**Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4 E del 12 marzo 2018:** «*ASSISTENZA FISCALE – Prestata da Caf/professionisti e sostituti d'imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Quadro CT e termini di trasmissione – Modello CSO e termini di trasmissioni – Flusso telematico 730-4 – Procedura per l'esecuzione dei conguagli fiscali da 730 – Provvedimento del 7 aprile 2017, prot. n. 69483/2017 – Provvedimento del 14*

*aprile 2017, prot. n. 76124/2017 – Provvedimento del 9 giugno 2017, prot. n. 108815/2017*»

**Agevolazioni per forme di occupazione stabile**

**Nuove assunzioni (a partire dal 1° gennaio 2018) di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Condizioni e regole per fruire dello sgravio contributivo**

**Circolare INPS – Direzioni Centrali Entrate e Recupero Crediti, Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali, Organizzazione e Sistemi Informativi – n. 40 del 2 marzo 2018:** «*LAVORO – Incentivo strutturale per favorire l'occupazione giovanile stabile – Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato che non siano stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell'intera vita lavorativa – Art. 1, commi 100-108 e 113-114, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 ("Legge di Bilancio 2018")*»

**Obbligo contributivo Artigiani**
**Individuazione dei destinatari**

**C.d. "*artigiani di fatto*": gli esempi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla Gestione Inps artigiani**

**Messaggio INPS n. 1138 del 14 marzo 2018:** «*INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani – Avvio di una impresa artigiana – Iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane – Obbligo contributivo ai sensi della legge n. 463/59 – Criteri per l'esatta individuazione dei destinatari dell'iscrizione alla gestione artigiani – Artigiani "di fatto" – Casistica più frequente di soggetti erroneamente iscritti alla gestione artigiani – L. 04/07/1959, n. 463 – L. 08/08/1985, n. 443 - Art. 9-bis, del D.L. 31/01/2007, n. 7, conv., con mod., dalla*

*L. 02/04/2007, n. 40»*

**Legislazione**

**Incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni**

**Società tra commercialisti o consulenti del lavoro tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Per le successioni anche ingegneri, architetti e "agenzie"**

**Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 marzo 2018, prot. n. 53616/2018:** «*Individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti*»

**Avvertenze** – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili**. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

# SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40/41 del 2017

**ATTENZIONE:**

**gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati**

**Clicca qui per estendere il tuo abbonamento *"Anteprima on line"***

**È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".**

**REGISTRATI SUBITO!**

***Speciale Modulistica 2018***

**Dichiarazione IRAP 2018, periodo di imposta 2017**

**Modelli e Istruzioni**

**Dichiarazione IRAP 2018**

**Persone fisiche – Società di persone – Società di capitali – Enti non commerciali – Amministrazioni ed enti pubblici**

**Le principali novità del modello IRAP 2018**

**Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2018, prot. n. 24865/2018:** «*Approvazione del modello di dichiarazione "Irap 2018" con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l'anno 2017*»

**Le istruzioni sono integrate da *link* alle circolari e risoluzioni richiamate**

**Avvertenze** – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili**. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

---

# Bonus per l'acquisto di strumenti musicali anche per il 2018. Approvate le nuove regole



Esteso anche al 2018 il *bonus* per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo da parte degli studenti iscritti a specifici corsi musicali. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 marzo 2018, prot. n. 60401/2018, l'Agenzia chiarisce che, per gli acquisti effettuati nel 2018, il contributo spetta agli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione all'anno 2017-2018 o 2018-2019, per un importo non superiore al 65% del prezzo, per un massimo di 2500 euro. Il provvedimento, inoltre, aggiorna l'elenco degli istituti musicali riconosciuti ai fini dell'agevolazione.

**A chi interessa la proroga**

Il bonus viene prorogato per gli acquisti di strumenti musicali nuovi effettuati nel 2018 da parte degli studenti iscritti ai licei musicali, corsi preaccademici, corsi del precedente ordinamento e corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

**In cosa consiste il *bonus***

Il contributo una *tantum* per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo coerente con il corso di studi deve essere anticipato dal rivenditore o produttore **sotto forma di sconto sul prezzo di vendita**. Lo sconto pari al 65% del prezzo finale e per un massimo di 2500 euro viene rimborsato al rivenditore o produttore sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione. **Agli studenti che hanno già beneficiato dell'agevolazione nel 2016 e nel 2017, lo sconto spetta al netto del contributo già fruito**.

**Come funziona il credito d'imposta**

Lo sconto sul prezzo di vendita diventa un credito d'imposta per il rivenditore o produttore, nel limite complessivo di

spesa di 10 milioni di euro. Prima di concludere la vendita, il rivenditore deve comunicare all'Agenzia il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell'istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell'imposta sul valore aggiunto. **Le comunicazioni devono essere effettuate a partire dal 26 marzo 2018** utilizzando i servizi telematici *Entratel* o *Fisconline*. Il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta nel limite delle risorse stanziate, in ragione della correttezza dei dati e della verifica dell'unicità del *bonus* assegnabile a ciascun studente. La ricevuta, inoltre, indicherà l'ammontare del credito spettante, tenuto conto anche del contributo concesso allo studente nel 2016 e nel 2017. *(Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 marzo 2018)*

***Normativa e prassi***

***Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 marzo 2018, prot. n. 60401/2018***, recante: «*Proroga per il 2018 del contributo per l'acquisto di strumenti musicali nuovi e del correlato credito d'imposta a favore del produttore o del rivenditore, di cui all'art. 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e aggiornamento dell'elenco degli istituti musicali di cui all'allegato 1 del Provvedimento n. 50771 del 14 marzo 2017, sostituito da ultimo dall'allegato 1 del Provvedimento n. 93483 del 15 maggio 2017*», pubblicato il 19.03.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

***Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 maggio 2017, prot. n. 93483***, recante: «*Aggiornamento dell'elenco dei licei musicali di cui all'allegato 1 del Provvedimento n. 50771 del 14 marzo 2017, come sostituito dall'allegato 1 del Provvedimento n. 71940 dell'11 aprile 2017*» pubblicato il 15.05.2017 su

www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

***Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 marzo 2017, prot. n. 50771***, recante: «Modalità attuative del contributo per l'acquisto di strumenti musicali nuovi e del correlato credito d'imposta a favore del produttore o del rivenditore, di cui all'art. 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232», pubblicato il 15.03.2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 24

***Link al testo della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 E del 31 marzo 2017***, con oggetto: *Bonus* acquisto strumenti musicali nuovi – articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

---

# C.d. "artigiani di fatto": gli esempi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla Gestione Inps artigiani



L’Inps, con la circolare n. 80/2012 (**in www.pianetafiscale.it -Area riservata agli abbonati),** diffusa a seguito delle novelle introdotte dall’ art. 9-*bis* della L. n. 40/2007, come inserito dall’art. 6, comma 2, lettera f-*sexies*) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv., con mod., dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ebbe a precisare che l’obbligo contributivo verso Gestione artigiani è legato al semplice svolgimento dell’attività. In pratica, spiegava la circolare del 2012, la disciplina introdotta dal citato articolo 9-*bis* consente di attribuire immediato effetto, ai fini previdenziali, ad una regolare comunicazione di inizio attività artigiana o ad un verbale di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di un’attività non dichiarata, fermi restando i successivi controlli demandati ai competenti Organismi della CCIAA. Ora, l’Ente previdenziale, con il messaggio Inps 1138 del 14 marzo 2018 **(di seguito riportato)**, individua, invece, delle situazioni in cui, anche a fronte di un’attività artigianale “di fatto”, non scatta l’obbligo contributivo nella Gestione. È il caso, per esempio, in cui il responsabile tecnico richiesto dalla legge sia un soggetto esterno alla compagine aziendale. In tale situazione, l’impresa non può essere considerata artigiana in quanto non riconducibile alle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Naturalmente, la medesima, potrà tuttavia, legittimamente operare sul mercato con eventuale inquadramento in altro settore ai fini previdenziali. Il messaggio termina con l'invito agli uffici a riesaminare, caso per caso, secondo i criteri esposti, il contenzioso pendente concernente le iscrizioni alla Gestione, per provvedere, ricorrendone i presupposti, al relativo abbandono.

## Messaggio INPS – (MSG) n. 1138 del 14 marzo 2018

OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani – Avvio di un'impresa artigiana – Iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane – Obbligo contributivo ai sensi della legge n. 463/59 – Criteri per l'esatta individuazione dei destinatari dell'iscrizione alla gestione artigiani – Artigiani "di fatto" – Casistica più frequente di soggetti erroneamente iscritti alla gestione artigiani – L 04/07/1959, n. 463 – L. 08/08/1985, n. 443 Art. 9-*bis*, del D.L. 31/01/2007, n. 7, conv., con mod., dalla L. 02/04/2007, n. 40

**1. Obbligo contributivo artigiani. Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70**

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali e da diversi interlocutori istituzionali in relazione alle disposizioni di cui alla circolare n. 80/2012, avente ad oggetto "*Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 – Iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane – Obbligo contributivo ai sensi della Legge n. 463/59 – Chiarimenti*", l'Istituto ha trasmesso apposita richiesta di parere al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha conseguentemente fornito i criteri per l'esatta individuazione dei destinatari dell'iscrizione alla gestione artigiani dei c.d. "artigiani di fatto".

L'articolo 6, comma 2, lettera *f-sexies)*, della legge 12

luglio 2011, n. 106 **(in *"Finanza & Fisco" n. 23/2011, pag. 1913*)**, illustrato con la circolare di n. 80/2012, ha introdotto una disciplina che consente di attribuire immediato effetto, ai fini previdenziali, ad una regolare comunicazione di inizio attività artigiana o ad un verbale di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di un'attività non dichiarata, fermi restando i successivi controlli demandati ai competenti Organismi della CCIAA.

Le attività tutelate dalla nuova disciplina, per le quali l'Istituto può procedere direttamente all'iscrizione previdenziale in base alla riconosciuta autonomia in ordine alla verifica dei requisiti per l'iscrizione medesima, sono le attività regolarmente esercitate secondo le leggi vigenti e, in particolare, la legge n. 443/1985.

D'altra parte, la novella prevede che l'esercizio di attività che richiedono specifiche competenze tecnico-professionali a tutela degli utenti, da parte di un titolare che ne sia sprovvisto e che quindi esercita l'attività in modo abusivo, debba ricevere apposita disciplina anche al fine di non dare luogo a significativi squilibri del mercato. Pertanto, la norma dispone che il soggetto privo dei requisiti di legge per lo svolgimento di attività artigiana, e quindi per l'iscrizione alla gestione artigiani, non possa essere esonerato dall'adempimento degli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

La previsione normativa si basa sul presupposto logico che tale attività, una volta evidenziata la palese irregolarità di esercizio, dovrà essere cessata, con conseguente cessazione dell'obbligo contributivo.

Pertanto, il soggetto rimarrà iscritto alla gestione previdenziale artigiani fino alla data di emissione della delibera della Commissione Provinciale Artigianato (o Organismo equipollente) che ne decreterà la cancellazione o la non iscrivibilità all'Albo delle Imprese Artigiane,

trattandosi appunto di attività svolta in assenza dei requisiti di legge.

In proposito si rammenta che le risultanze dell'accertamento devono sempre essere inviate al registro delle imprese per la valutazione degli elementi acquisiti e per la eventuale segnalazione alle autorità locali di esercizio abusivo di attività artigiana.

Con riferimento alla decorrenza da attribuire all'iscrizione di un "artigiano di fatto", essa coinciderà naturalmente con la data di inizio dell'attività, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Di seguito vengono illustrati gli esempi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla gestione artigiani.

**2. Ditta/società con Responsabile Tecnico diverso dal titolare/socio**

Lo svolgimento di alcune attività di natura artigianale presuppone la necessità di un responsabile tecnico, che sia in possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali (si pensi, ad esempio, alle aziende che svolgono attività di installazione di impianti di cui al D.M. 37/2008 oppure attività di parrucchiere, ecc.).

Il ruolo di responsabile può essere rivestito dal titolare/socio dell'azienda, oppure da un soggetto anche esterno alla compagine aziendale. In tal modo, l'impresa può legittimamente operare sul mercato e rilasciare le certificazioni richieste dalla legge.

Si evidenzia che l'art. 2 della legge n. 443/1985 (legge quadro per l'artigianato, i cui contenuti sono stati sostanzialmente trasposti nelle varie leggi regionali che disciplinano il settore artigianato) prevede espressamente che «*l'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed*

*implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali*».

Ne consegue che le imprese nell'ambito delle quali i requisiti tecnico/professionali previsti dalle leggi statali siano posseduti da un soggetto esterno alla compagine aziendale, non sono considerate imprese artigiane in quanto non riconducibili alle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

**Le stesse imprese, pertanto, non possono essere iscritte all'Albo ed i relativi titolari/soci non possono chiedere la copertura previdenziale nella gestione artigiani**.

Le medesime, tuttavia, possono legittimamente operare sul mercato con eventuale inquadramento in altro settore ai fini previdenziali, in presenza dei requisiti di legge.

Si tratta, dunque, di casistiche in cui, ove il titolare avesse tempestivamente richiesto l'iscrizione alla gestione artigiani, essa non gli sarebbe stata accordata per carenza di requisiti tecnico-professionali.

**Per tale motivo non è possibile procedere a posteriori all'iscrizione alla gestione previdenziale**.

**3. Soci di S.n.c. non iscritta all'Albo Imprese Artigiane**

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 443/85, è artigiana l'impresa «*costituita ed esercitata in forma di società* […] *a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo*».

Pertanto, nell'ipotesi di una S.n.c. che esercita regolarmente un'attività astrattamente compresa nel settore artigiano, ma non è iscritta all'Albo imprese Artigiane perché solo la minoranza dei soci vi presta la propria opera, in analogia con quanto esposto nelle conclusioni descritte al paragrafo

precedente, non si tratta di impresa artigiana. **Ne consegue l'impossibilità di iscrivere i soci alla gestione previdenziale quali artigiani di fatto**.

**4. Soci di S.r.l. pluripersonale**

Dalla formulazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 443/85, introdotto dalla legge n. 57/2001, si evince l'esistenza di una **mera facoltà** e non di un obbligo, in capo alle S.r.l. pluripersonali, di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, da cui sorgerebbe l'obbligo di iscrizione alla gestione artigiani. Pertanto, in assenza dell'iscrizione della S.r.l. all'AIA su domanda della società, resta esclusa l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Artigiani dei soci di S.r.l. pluripersonali che svolgono attività compresa nel settore artigiano.

**5. Contenzioso**

Si fa presente, infine, con riferimento al contenzioso amministrativo e giudiziario giacente in materia, che l'istruttoria dei ricorsi dovrà essere effettuata tenendo conto delle odierne precisazioni.

Le Strutture territoriali, **effettuate le opportune verifiche su provvedimenti ispettivi che hanno dato luogo ad iscrizioni non conformi al contenuto del presente messaggio, potranno agire in autotutela in presenza dei presupposti su richiamati**.

Con riferimento al contenzioso amministrativo si rappresenta che, a tal fine, saranno rinviate alle competenti Direzioni Regionali/Direzioni di Coordinamento Metropolitano per le opportune valutazioni le pratiche già istruite in maniera difforme rispetto a quanto sopra descritto.

# Bonus ristrutturazioni edilizie. È online la nuova Guida delle Entrate

È online la nuova Guida dell'Agenzia delle Entrate sull'agevolazione per le ristrutturazioni edilizie. Dalle singole unità abitative alle parti condominiali, dai box auto agli immobili già ristrutturati, la Guida illustra nel dettaglio quali sono gli interventi agevolabili, chi può fruire della detrazione, come richiedere il bonus, in che modo effettuare il pagamento dei lavori e quali documenti conservare. Da oggi è anche online il nuovo video sul canale YouTube dell'Agenzia con tutte le novità per usufruire dello sconto fiscale. La Guida, condivisa con le associazioni e gli enti che raccolgono gli operatori attivi nel settore immobiliare ed edilizio, tiene conto delle ultime novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018 a partire dalla proroga di un altro anno dello sconto elevato al 50% fino alla comunicazione all'Enea riguardo la tipologia degli interventi effettuati.

---

# Nuovo modello di dichiarazione di successione telematica. Fino al 31 dicembre 2018 possibile

# utilizzare il “vecchio” Modello 4

Da oggi (15 marzo 2018) è possibile inviare il nuovo modello per la dichiarazione di successione telematica, che potrà essere utilizzato per le successioni aperte a partire dal 3 ottobre 2006. Il modello, che vale anche come domanda di volture catastali senza necessità di recarsi presso gli uffici dell’Agenzia, sostituisce quello approvato lo scorso giugno. Grazie al nuovo format, sarà possibile ottenere l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione telematica che consentirà di verificare online l’originalità del documento. Da gennaio 2017 sono state trasmesse online 56mila successioni, di cui oltre 15mila dall’inizio di quest’anno.

---

# Blocco dei pagamenti di importo superiore a 5000 euro da parte dell’INPS ai contribuenti morosi. Le istruzioni per la “verifica” all’atto del pagamento di pensioni e indennità di fine

# servizio o di fine rapporto



I commi da 986 a 989, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ***(in "Finanza & Fisco" n. 29-30/2017, pag. 2530)***, hanno ridotto – a decorrere dal 1° marzo 2018 – da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono *verificare* anche in via telematica **se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo**. Sulla novella l'INPS, con Messaggio n. 1085/2015, illustra le procedure di "*verifica*" da eseguire prima della liquidazione delle pensioni e buonuscite, alla luce della riduzione della soglia in vigore da 1° marzo.

***Link al testo del Messaggio INPS del 12 marzo 2018, n. 1085,*** con oggetto: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia

debiti con l'Agente della riscossione – Effetti della verifica sui pagamenti delle pensioni e delle indennità di fine servizio o di fine rapporto – Articolo 1, commi da 986 a 989 della L. 27/12/2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Art. 48-*bis* del D.P.R. 29/09/1973, n. 602

---

# Avviata la procedura per la cancellazione dal registro delle imprese di 500 cooperative aventi sede legale nelle Regioni Lazio, Marche e Puglia

Considerato che **500** cooperative – *riportate **nell'elenco** (link esterno al sito web: http://www.gazzettaufficiale.it)* con sede nelle **Regioni Lazio, Marche e Puglia** – sono in liquidazione ordinaria e non depositano il bilancio d'esercizio da oltre cinque anni, **disposta la conseguente cancellazione dal registro delle imprese**. Entro il **termine perentorio di trenta giorni** dalla pubblicazione ***(G.U. n. 60 del 13.03.2018)***, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità di vigilanza formale e motivata domanda, intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, saranno cancellate dal registro delle imprese secondo il procedimento di cui all'art 2545-*octiesdecies*, terzo comma, del codice civile.

# Professionisti: obbligo contributivo Inps e trasferimento dei contributi erroneamente versati ad ente diverso

Con circolare n. 45 del 9 marzo 2018, l'Inps puntualizza la propria posizione in merito alla individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli enti che in forza di disposizioni normative svolgono funzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, assoggettati al controllo ed al finanziamento pubblico, tra cui quelli disciplinati dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996. Nello stesso documento individuate, inoltre, **le disposizioni normative in merito agli obblighi contributivi dei professionisti che svolgono attività libero professionale** e fornite le indicazioni in merito alle istanze di trasferimento della contribuzione indebitamente versata.

*Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 45 del 9 marzo 2018*, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributo dovuto alla gestione separata lavoratori autonomi – Obbligo contributivo – Contribuzione indebitamente versata alla Gestione separata – Nozione di ente previdenziale - Applicazione articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Trasferimento della contribuzione indebitamente versata – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 18, commi 11 e 12, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod.,

dalla L. 22/12/2011, n. 214

---

# Sismabonus riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione



I soggetti IRES possono usufruire dell’agevolazione per interventi di miglioramento sismico di edifici di proprietà

(il cosiddetto "*Sismabonus*") anche quando gli immobili messi in sicurezza vengono **destinati alla locazione**. È il chiarimento della risoluzione n. 22/E di oggi, che evidenzia come la detrazione fiscale, introdotta con il D.L. 63/2013, spetta anche se gli immobili oggetto della ristrutturazione **non sono utilizzati direttamente a fini produttivi da parte delle società, ma vengono dati in affitto**.

**Un *bonus* che punta a rendere gli edifici sicuri**

Il D.L. 63/2013, modificato da ultimo dalla **legge 232/2016, (Legge di bilancio 2017)** prevede una detrazione del 50% per le spese **sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** per l'adozione di misure antisismiche su edifici che siano situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) o a minor rischio (zona sismica 3) individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Possono accedere all'agevolazione **sia i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES)** a patto che le costruzioni interessate dall'intervento siano adibite a fini residenziali o ad attività produttive. Riguardo a queste ultime, con la circolare 29/2013 l'Agenzia delle entrate aveva chiarito che sono ricomprese le attività agricole, quelle professionali, quelle produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali. Con la risoluzione di oggi, l'Agenzia specifica che, essendo il *Sismabonus* finalizzato a favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l'integrità delle persone, l'agevolazione sussiste anche quando i soggetti passivi IRES che possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo non utilizzano l'edificio direttamente ai fini produttivi, ma lo destinano alla locazione.

**Come si applica il *Sismabonus***

La detrazione del 50% per lavori antisismici va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per

ciascun anno). La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta se la realizzazione degli interventi determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all'80% se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 marzo 2018)*

***Link al testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 22 E del 12 marzo 2018,*** con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF – IRES – Detrazioni fiscali per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche – Detrazione per lavori antisismici ai sensi dell'art. 16, comma 1-*bis*, del D.L. n. 63 del 2013, eseguiti su immobili destinati alla locazione – Art. 16, comma 1-*bis,* del D..L 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90

---

# Sanzioni per l'uso di assegni privi della clausola di non trasferibilità: vademecum del Mef



Da oltre 10 anni con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), è sanzionato l'uso di assegni oltre una certa soglia privi della clausola di non trasferibilità. **L'attuale soglia, pari a 1.000 euro,** è stata introdotta a dicembre 2011 (D.L. 201/2011). Nonostante ciò, a seguito di segnalazioni risulta che continuano ad essere utilizzati assegni che non riportano tale clausola **pur essendo di importo maggiore di 1.000 euro**. Per questo si ritiene utile ricordare le regole vigenti in materia. Dal 2008 le banche non stampano più *carnet* di assegni senza la clausola di non trasferibilità. Tuttavia, se qualcuno dovesse trovarsi nel cassetto un vecchio blocchetto, può ancora utilizzarlo per trasferimenti di denaro di importo pari o superiore a 1.000 euro a patto che scriva di suo pugno "non trasferibile". Se l'importo è inferiore a 1.000 euro l'assegno può essere fatto circolare anche senza clausola. I casi venuti recentemente alla ribalta della cronaca hanno acceso i riflettori su questa tematica, a cui si lega il dibattito sul regime sanzionatorio quando la norma antiriciclaggio viene violata. Con il decreto legislativo 90/2017 le sanzioni sono state inasprite, in considerazione del fatto che il regime precedente era risultato scarsamente dissuasivo.

Dal 4 luglio 2017 è in vigore la sanzione da 3.000 a 50.000 euro per importi trasferiti da un minimo di 1.000 a un massimo di 250.000 euro. È stato verificato che, in alcuni casi, le sanzioni elevate possono colpire cittadini che in buona fede hanno utilizzato assegni senza clausola di non trasferibilità. Per questo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in linea con le osservazioni contenute in un parere parlamentare, sta valutando la possibilità di modificare il regime sanzionatorio recuperando la proporzionalità la tra l'importo trasferito e la sanzione. Dall'indagine condotta dal MEF per analizzare la consistenza del fenomeno è emerso che nessuna sanzione è mai stata ancora comminata ai sensi della nuova normativa e che, a

fronte di 1.692 assegni contestati, gli incolpati hanno scelto, in 107 casi, di pagare l'oblazione che consente di concludere anticipatamente il procedimento sanzionatorio.

**Assegni privi della clausola di non trasferibilità: vademecum**

| **Assegni in bianco o senza clausola di trasferibilità Violazioni *ex* art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007 *dal 4 Luglio 2017 al 7 marzo 2018*** | | | |
|---|---|---|---|
| | **Numero assegni con importo pari o superiore a 1.000 euro oggetto di contestazione** | **sanzioni irrogate** | **oblazioni pagate** |
| **totale nazionale** | 1.692 | 0 | 107 |

**OBLAZIONE** = somma versata per chiusura anticipata del procedimento entro 60 gg dalla data di contestazione.

**SANZIONE** = importo versato al termine del procedimento, una volta attestata la violazione.

**Ecco qualche informazione utile per saperne di più e capire come comportarsi.**

***Perché è vietato l'utilizzo di assegni senza la clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 1.000 euro ovvero di assegni privi dell'indicazione del beneficiario?***

Un assegno trasferibile ovvero privo dell'indicazione del beneficiario è un titolo che, nella sostanza, è assimilabile ad un titolo al portatore ossia pagabile a vista a colui che lo esibisce per l'incasso. Ciò lo rende sostanzialmente equiparabile al contante e quindi sottoposto a limitazioni con finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio. Al contrario l'apposizione del nome del beneficiario e

l’utilizzo della clausola di Non trasferibilità assicurano la piena tracciabilità della transazione.

***Cosa fare se si posseggono ancora assegni privi della clausola di non trasferibilità?***

La normativa antiriciclaggio impone alle banche e a Poste Italiane il rilascio di carnet di assegni (bancari o postali) muniti della clausola di non trasferibilità (articolo 49 comma 4 D.Lgs. 231/2007). E’ possibile richiedere, per iscritto, alla banca o a Poste Italiane, il rilascio di moduli di assegni in “*forma libera*”, ossia privi della suddetta clausola di non trasferibilità. Per ogni modulo di assegno richiesto in forma libera è dovuta, da parte del richiedente, un imposta di bollo di euro 1,50.

**L’assegno in forma libera può essere emesso, regolarmente compilato mediante l’apposizione del nome del beneficiario,soltanto per importi inferiori a euro 1.000.**

Qualora, ancora oggi, si posseggano libretti di assegni rilasciati da banche e Poste Italiane prima del 2008, in “*forma libera*” e quindi non recanti la stampa della clausola di non trasferibilità, è possibile: – utilizzare i moduli di assegni del libretto **esclusivamente per importi inferiori a 1000 euro, apponendovi il nominativo del beneficiario** – utilizzare i moduli di assegni del libretto per importi pari o superiori a 1.000 euro unicamente **previa apposizione, da parte del traente, all’atto di emissione dell’assegno, della dicitura “non trasferibile” e del nominativo del beneficiario**.

**E’ importante verificare sempre che gli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro rechino la clausola di non trasferibilità anche qualora, in qualità di beneficiario, si riceva un assegno bancario o postale.**

***Come funzionano le sanzioni?***

Il decreto legislativo n. 231/2007, modificato dal decreto legislativo n. 90/2017, ha sganciato la determinazione della sanzione dall'importo trasferito attraverso assegni irregolarmente emessi o girati. Fino a prima del 4 luglio 2017, la normativa prevedeva una sanzione in misura percentuale rispetto all'importo degli assegni irregolari emessi (dall'1 al 40 per cento). Dal 4 luglio 2017 invece, per gli assegni di importo pari o superiore a 1000 euro l'inasprimento delle norme antiriciclaggio ha fissato una sanzione **da 3.000 a 50.000 euro con importanti conseguenze anche sull'istituto dell'oblazione**, ovvero della somma che è possibile volontariamente pagare per concludere anticipatamente il procedimento senza arrivare alla sanzione, purché entro sessanta giorni dalla data di contestazione e per titoli di importo non superiore 250.000 euro. In particolare l'oblazione – che per legge è sempre pari alla terza parte del massimo della sanzione previsto ovvero, se più favorevole, **al doppio del minimo** – nel caso specifico degli assegni irregolari è sempre pari a 6.000 euro. Ciò indipendentemente dall'importo dell'assegno contestato e anche per importi minimi, magari di poco superiori alla soglia consentita dei 1.000 euro. L'Amministrazione non può intervenire nel ridurlo in nessun modo, in quanto il meccanismo dell'oblazione è fissato per legge.

***Si deve sempre pagare l'oblazione?***

**È importante sapere che il pagamento dell'oblazione è solo una delle opzioni possibili**. Ricevuta la contestazione, il soggetto incolpato può decidere se pagare l'oblazione ovvero se attendere la conclusione del procedimento sanzionatorio, nel corso del quale potrà fornire le proprie osservazioni con la possibilità anche di ottenere, laddove ne ricorrano gli estremi, un provvedimento di proscioglimento totale ovvero l'irrogazione di una sanzione più bassa dell'oblazione. Inoltre, nel caso in cui al termine del

procedimento venga irrogata una sanzione, la nuova disciplina prevede la possibilità, per l'interessato, di chiedere la riduzione di un terzo: **la sanzione minima concretamente applicabile, dunque, è pari ad euro 2.000**. Naturalmente non è possibile conoscere in anticipo se convenga pagare l'oblazione o attendere la conclusione del procedimento, poiché la sanzione irrogata potrà essere inferiore (con un minimo di 2.000 euro) o anche molto più elevata dell'importo dell'oblazione (fino a 50.000 euro). Inoltre è possibile che, sulla base delle giustificazioni prodotte dall'interessato, non venga emessa alcuna sanzione ma un provvedimento di proscioglimento. Con le precedenti disposizioni (quelle in vigore fino al 3 luglio 2017) l'oblazione era pari al 2 per cento dell'importo e risultava 'vantaggiosa': per tale motivo la maggior parte dei procedimenti venivano definiti con l'applicazione di oblazioni irrisorie, cosa che rendeva il sistema sanzionatorio scarsamente dissuasivo per le attività illecite di riciclaggio. (Così, nota *Mef* del 12 marzo 2018) –

I documenti pubblicati:

**Il nuovo Codice Antiriciclaggio**

**Le principali novità inserite nel "nuovo" D.Lgs. n. 231/2007**

**Il decreto legislativo che "*riscrive*" le disposizioni *antiriciclaggio***

**Il testo del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante:** «*Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il*

*regolamento (CE) n. 1781/2006»*

**Il testo "*riscritto*" dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231**

**Il testo del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante:** «*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*»

***Primi chiarimenti:***

**Antiriciclaggio. Le istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 90/2017**

**Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – prot. DT 54071 del 6 luglio 2017:** «*ANTIRICICLAGGIO – Sanzioni – Procedimento sanzionatorio di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 231/2007 – Modifiche introdotte dall'articolo 5 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 90, recante disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV direttiva antiriciclaggio) – Prime indicazioni operative – Periodo transitorio cui all'art. 69 del D.Lgs. n. 231/2007 – Applicazione del Favor rei – Artt. 56, 57, 58, 65, 67, 68 e 69 del D.Lgs. 21/09/2007, n. 231 – L. 24/11/1981, n. 689*»

**Nuove disposizioni antiriciclaggio: i provvedimenti concernenti profili di competenza della UIF da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria**

**Nota dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 4 luglio 2017:** «*ANTIRICICLAGGIO – Nuove disposizioni – Norme transitorie sull'applicazione della nuova disciplina e delle relative disposizioni di attuazione – Provvedimenti concernenti profili di competenza della UIF da considerare*

*ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria – D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 – Modifiche introdotte dal D.Lgs. 25/05/2017, n. 90*»

**Antiriciclaggio, *online* le FAQ del Dipartimento del Tesoro sulle novità introdotte dalla normativa**

Il Dipartimento del Tesoro, in risposta alle richieste di chiarimento pervenute, ha reso disponibili una sere di risposte utili (*link* esterno http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/) che è possibile consultare per comprendere meglio le novità in tema di antiriciclaggio introdotte dal D.Lgs. 90 del 2017, che ha aggiornato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231.

---

# Processo di assistenza fiscale 2018: cronoprogramma, flusso telematico e comunicazioni CSO/CTE

Con circolare n. 4 del 12 marzo 2018, l'Agenzia delle Entrate illustra il flusso telematico dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 trasmesse all'Agenzia delle entrate dai soggetti che prestano assistenza fiscale e delle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti in via telematica. La circolare, al fine della uniforme applicazione delle norme relative al flusso telematico, *raccoglie* i chiarimenti forniti in materia. Il documento fornisce in allegato un **cronoprogramma per la gestione del flusso telematico**.

**ALLEGATO - Cronoprogramma Gestione flusso 730-4 (*)**

| Periodo | Soggetto | Adempimento |
|---|---|---|
| Da dicembre al 15 gennaio | Sostituto d'imposta | Comunicazione cessazione incarico ricezione 730-4 |
| Dal 23 gennaio al 25 marzo | Agenzia entrate | Sospensione trasmissione CSO |
| Fine gennaio | Agenzia entrate | Pubblicazione elenco sostituti con indirizzo telematico noto |
| Primi giorni di febbraio | Agenzia entrate | Pubblicazione software compilazione e controllo CU e apertura canale telematico |
| Dai primi giorni di febbraio a metà del mese di marzo | Sostituti d'imposta | Trasmissione CU con CT |
| Dalla seconda metà del mese di marzo | Agenzia entrate | Pubblicazione software compilazione e controllo CU priva di CT |
| Dalla seconda metà del mese di marzo | Sostituti d'imposta | Trasmissione CU priva di CT |
| Dal primo al 22 gennaio e dal 26 marzo al 31 dicembre | Sostituti d'imposta | Trasmissione CSO |
| 20 giugno | Contribuente | Termine possibilità di annullamento 730 web |
| Dall'ultima decade del mese di giugno | Agenzia entrate | Avvio messa a disposizione dei 730-4 pervenuti |
| Dal 5 luglio | Sostituti d'imposta | Possibilità effettuazione dinieghi |
| Dalla prima decade del mese di luglio | Agenzia entrate | Trasmissione a Caf/professionisti ricevuta attestante disponibilità 730-4 ai sostituti |
| Dal 16 luglio e settimanalmente | Agenzia entrate | Notifica a Caf/professionisti dinieghi ricevuti dai sostituti |
| Da fine luglio a fine novembre (mensilmente) | Agenzia entrate | Trasmissione a Caf/professionisti ricevuta mensile di riepilogo 730-4 |
| Da fine luglio a fine novembre (mensilmente) | Agenzia entrate | Spedizione e-mail per 730 web a controllo o non consegnati |
| Entro il 10 agosto e poi mensilmente fino alla prima settimana di novembre | Agenzia entrate | Re-inoltro 730-4 a nuovo delegato |
| 10 dicembre | Agenzia entrate | Termine messa a disposizione 730-4 |
| 20 dicembre | Sostituti d'imposta | Termine funzionalità effettuazione dinieghi |
| *(*) Per le date che cadono di sabato, domenica o in giorni festivi, il termine potrà essere fissato al primo giorno lavorativo antecedente o successivo a tali date* | | |

***Link al testo delle circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4***

***del 12 marzo 2018,*** con oggetto: ASSISTENZA FISCALE – Prestata da Caf/professionisti e sostituti d'imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Quadro CT e termini di trasmissione – Modello CSO e termini di trasmissioni – Evoluzione del flusso telematico Flusso telematico 730-4 – Procedura per l'esecuzione dei conguagli fiscali da 730

**Provvedimenti dell'Agenzia delle entrate richiamati dalla Circolare**

**Sostituto d'imposta non tenuto all'effettuazione del conguaglio: disciplinata la comunicazione diretta con l'Agenzia delle Entrate**

***Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, prot. n. 76124/2017***, recante: «*Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013 concernente modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 16, commi 1, 2 e 4-bis del decreto 31 maggio 1999, n 164*», pubblicato il 14 aprile 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

**730 precompilato: fissate le modalità di accesso da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati**

***Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile 2017, prot. n. 69483/2017***, recante: «*Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati*», pubblicato il 7 aprile 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

**Definiti i criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza per bloccare i rimborsi da 730**

***Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 giugno 2017, prot. n. 108815/2017***,

recante: «*Criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175*», pubblicato il 9 giugno 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

---

# Società tra commercialisti o consulenti del Lavoro tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Per le successioni anche ingegneri, architetti e "agenzie"



Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 9 marzo 2018, n. 53616, inclusi tra i soggetti incaricati della **trasmissione telematica delle dichiarazioni** di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *e)*, del D.P.R. 322/98, n. 322, le **società tra professionisti** iscritte negli albi dei Dottori **Commercialisti** e degli Esperti Contabili, dei **Consulenti del Lavoro** e, **limitatamente alle attività di trasmissione delle dichiarazioni di successione**, quelle iscritte all'albo dei **Geometri** e Geometri laureati. Inoltre,

viene modificato l'articolo 15 del decreto 31 luglio 1998 al fine di ammettere le **società tra professionisti** iscritte all'albo dei **Geometri** e Geometri laureati allo svolgimento del servizio di **registrazione telematica dei contratti di locazione** e del versamento delle relative imposte.

Infine, gli iscritti all'albo degli **Ingegneri** e gli iscritti all'Albo degli **Architetti**, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il titolo di "*Architetto*" o "Architetto *iunio*r", anche riuniti in forma associativa, nonché le **agenzie** che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici (purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,) sono **inclusi tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica** di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, **limitatamente alla presentazione telematica delle dichiarazioni di successione e domande di volture catastali**.

### *Questo il testo del provvedimento:*

*"1. Società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183*

1.1. Ai soli fini della **presentazione delle dichiarazioni in via telematica** di cui all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si considerano altri incaricati della trasmissione delle stesse:

*a)* le **Società tra professionisti** iscritte all'albo dei Dottori **Commercialisti** e degli Esperti Contabili,

*b)* le **Società tra professionisti** iscritte all'albo dei **Consulenti del Lavoro.**

1.2. **Ai soli fini della trasmissione telematica delle**

**dichiarazioni di successione** telematica e domanda di volture catastali, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse le **Società tra professionisti** iscritte all'albo dei **Geometri** e dei Geometri laureati.

1.3. Nell'articolo 15, comma 1, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di **trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto** da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente: "*g) tramite gli iscritti all'albo professionale dei Geometri e Geometri laureati, anche riuniti in forma associativa o tramite società tra professionisti iscritte al medesimo albo*;"

*2. Iscritti all'albo degli Ingegneri e all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Agenzie di pratiche amministrative*

2.1. Ai soli fini della **trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione telematica** e domanda di volture catastali, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, anche riuniti in forma associativa:

a) gli iscritti all'albo degli **Ingegneri**,

b) gli iscritti all'albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il titolo di "**Architetto**" o "Architetto iunior",

c) le **agenzie** che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica".

***Link al testo integrale del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 9 marzo 2018, n. 53616***, recante:

«*Individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti*», pubblicato il *09.03.2018* su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

**Società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico: il D.M. per le definizioni, criteri, responsabilità, incompatibilità e sanzioni**

***Link al testo del Decreto del Ministero della Giustizia dell'8 febbraio 2013, n. 34***, recante: «*Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183*», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 06/04/2013

---

# Deposito dei bilanci 2018: è online il manuale operativo

È *online* il "***Manuale operativo per il deposito bilanci al registro delle imprese – Campagna bilanci 2018***" volto a facilitare le società e i professionisti nell'adempimento dell'obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.

La guida che descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2018 è *online* sul sito

www.unioncamere.gov.it e sul portale www.registroimprese.it .

**Tassonomia XBRL**

Si ricorda che con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2018 il Mise ha dato notizia che dal giorno 19 gennaio 2018, sul sito istituzionale www.agid.gov.it, è disponibile la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio. Nel documento, il Ministero evidenzia che l'obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto **esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.**

La nuova versione della tassonomia, **denominata PCI_2017-07-06**, è stata sviluppata in seguito alla richiesta pervenuta dal mercato di avere una maggior flessibilità, al fine di **indicare separatamente le imposte anticipate all'interno della voce CII Crediti dell'attivo dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata** e nasce da un emendamento in tal senso deciso dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) che ha modificato l'**OIC12** e **OIC25**

***Link al testo del Manuale bilanci 2018 (in pdf. 3.1MB)***

(Link esterno al sito web: http://www.unioncamere.gov.it/)

---

# Tirocinio da revisore legale: approvate le linee guida

Approvate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 febbraio 2018 le Linee guida per lo svolgimento del tirocinio in materia di revisione legale dei conti. Le Linee guida, già sottoposte ad una consultazione pubblica delle

categorie interessate, si propongono di fornire agli interessati le opportune istruzioni in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, rivolgendosi non soltanto ai tirocinanti, ma anche ai revisori legali ("*dominus*") cui è affidata l'effettiva maturazione professionale del praticante. Le Linee guida costituiscono, inoltre, un ausilio per l'aspirante revisore legale nel momento della predisposizione della relazione periodica, di cui è proposto un modello-tipo. È in corso l'aggiornamento del modello *on-line* di compilazione della relazione annuale, che sarà reso disponibile a breve nell'apposita sezione del sito istituzionale. **Nelle more, è possibile continuare ad utilizzare il modello TR-04**, avendo cura che dallo stesso emergano tutte quelle informazioni che sono essenziali per una piena comprensione dell'attività di revisione legale cui il tirocinante ha in concreto assistito o partecipato, in coerenza con i criteri enunciati dalle Linee guida.

Il testo delle LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Il testo della determina RGS del 23 febbraio 2018

La relazione illustrativa

(*Link* esterni al sito del web dalla Ragioneria dello Stato)

---

# ZF Lombardia. Chiarimenti in merito alle modalità di

# fruizione delle agevolazioni

## La richiesta di accesso alle ulteriori agevolazioni a partire dal 12 marzo prossimo

Pubblicata la circolare n. 144225/2018 attuativa della disposizione della legge di bilancio 2018 che proroga e rifinanzia per il 2018 e il 2019 le esenzioni fiscali in favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma del maggio 2012.

Le imprese già beneficiarie delle agevolazioni potranno presentare la richiesta di accesso alle ulteriori agevolazioni **a partire dal 12 marzo prossimo**.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha ulteriormente prorogato le agevolazioni fino al 31 dicembre 2019, incrementando, inoltre, la disponibilità finanziaria di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Pertanto, le imprese già beneficiarie delle esenzioni fiscali previste per la ZF Lombardia possono fruire delle agevolazioni anche per il 2018 e 2019, incrementate, compatibilmente con il massimale *de minimis*, di importi pari a quello già loro concesso con il decreto direttoriale del 31 maggio 2016.

L'accesso alle agevolazioni di cui al citato articolo 1, comma 719, della legge n. 205/2017 da parte delle imprese già beneficiarie della concessione di cui al decreto 31 maggio 2016, avviene a seguito di apposita comunicazione trasmessa con le modalità telematiche di seguito indicate, sulla base del modello il cui "*facsimile*" è riportato nell'allegato alla circolare n. 144225/2018. Si segnala che le imprese beneficiarie che intendono usufruire della proroga per l'anno 2017, disposta dall'articolo 46-*sexies* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, e non hanno ancora presentato, alla data

di pubblicazione della citata circolare, richiesta al Ministero, possono effettuare una unica comunicazione per le annualità 2017, 2018 e 2019, dandone evidenza nel citato modello.

Le comunicazioni possono essere presentate a decorrere **dal 12 marzo 2018** e comunque in data utile per la fruizione delle agevolazioni nei periodi di imposta oggetto di proroga e non oltre il 31 dicembre 2019.

***Link al testo della Circolare direttoriale 5 marzo 2018, n. 144225*** con cui sono stati forniti i chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 445, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 **nei territori della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012**, alla luce delle novità introdotte dall'articolo 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Per maggiori informazioni: Scheda informativa Mise ZF Lombardia

---

# Sisma Centro Italia: dal 12 marzo il via alle domande per le agevolazioni a imprese e

# professionisti delle Zone franche urbane

Pubblicata la circolare direttoriale (del 5 marzo 2018, n. 144220) attuativa dei nuovi interventi previsti dalla legge di bilancio 2018 in favore di imprese e professionisti ubicati all'interno della Zona franca urbana istituita nei Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici.

**Le domande per l'accesso alle agevolazioni potranno essere presentate a partire dal 12 marzo prossimo.**

Si ricorda che l'intervento prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo (questi ultimi esclusivamente per quanto attiene le esenzioni contributive) che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 **nella ZFU Sisma Centro Italia**.

Le istanze di cui all'articolo 1, comma 745, della legge di bilancio 2018 possono essere presentate a decorrere dalle ore 10:00 **del 12 marzo 2018** e sino alle ore 12:00 **del 27 marzo 2018**.

Le istanze di cui all'articolo 1, comma 746, della legge di bilancio 2018 possono essere presentate a decorrere dalle ore 10:00 **del 4 aprile 2018** e sino alle ore 12:00 **del 20 aprile 2018**.

Le istanze di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica al seguente indirizzo: http://agevolazionidgiai.invitalia.it

Si evidenzia che l'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse.

Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno infatti trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.

**Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, così come le istanze redatte o inviate con modalità difformi da quelle indicate, non saranno prese in considerazione.**

***Link al testo della circolare direttoriale 5 marzo 2018, n. 144220*** con cui sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana alla luce delle novità introdotte dall'articolo 1, commi 745 e 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). (*Link* esterni al sito Ministero dello Sviluppo Economico: www.mise.gov.it).

*Link alla sezione del sito web del Ministero dello sviluppo economico dedicata alla Zona franca Sisma Centro Italia*

*Link al sito del MISE dove è presente una specifica pagina sulle ZFU.*

---

# SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38/39 del 2017

**ATTENZIONE:**

**gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati**

**Clicca qui per estendere il tuo abbonamento *"Anteprima on line"***

**È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".**

**REGISTRATI SUBITO!**

## *Speciale Modulistica 2018*

### Modelli *"Redditi 2018" delle Società e degli Enti*
### Redditi SC • Redditi SP • Redditi ENC

**Istruzioni generali comuni ai modelli 2018 degli enti e delle società**

**Le istruzioni sono integrate da *link* alle circolari e risoluzioni richiamate**

### *Redditi 2018-SC*
### per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati

**Modelli e Istruzioni**

**Le istruzioni sono integrate da *link* alle circolari e risoluzioni richiamate**

**Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati**

**Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2018, prot. n. 24824/2018, recante:** *«Approvazione del modello di dichiarazione"Redditi 2018-SC", con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati*

*devono presentare nell'anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2017».*

**Il modello e le istruzioni sono stati prelevati dal sito *internet* www.agenziaentrate.it il giorno 28.02.2018 e tengono conto delle modifiche apportate dal Comunicato (*errata-corrige*) del 12 febbraio 2018.**

**Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili**. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.**

---

# SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37 del 2017

**ATTENZIONE:**

**gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati**

**Clicca qui per estendere il tuo abbonamento *"Anteprima on line"***

**È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".**

**REGISTRATI SUBITO!**

## Commenti

**La proroga del *super* e dell'*iper* ammortamento**

***di Marco Orlandi***

**Avvisi di recupero: concetto di *inesistenza* del credito e termini di notifica**

***di Isabella Buscema***

## Giurisprudenza

***Corte Suprema di Cassazione:***

*Sezioni tributarie*

**Illegittimità dell'atto impositivo "*ante tempus*"**
**Ampiezza oggettiva della fattispecie**
**Obbligo di rilascio del PVC o del Verbale di chiusura**

**Accessi finalizzati all'acquisizione di documentazione. Senza PVC non decorre il termine dilatorio di sessanta giorni**

**Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 3060 dell'8 febbraio 2018:** *«ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – Art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 – Ambito applicativo – Accessi istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione – Inclusione – Fondamento – Art. 52, sesto comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 33, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Avviso di accertamento – Accessi finalizzati all'acquisizione di documentazione –*

*Verbale di chiusura delle operazioni – Necessità – Rilevanza – Decorrenza del termine per l'emissione dell'avviso di accertamento ex art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 – Termine dilatorio di sessanta giorni dall'adozione del PVC ex art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Rispetto – Necessità – Ragioni – Omissione – Conseguenze – Art. 52, sesto comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»*

**Professionisti**
**Applicazione della c.d. "*scissione*" della base imponibile IRAP**

**Non soggetti ad IRAP i compensi di componente di collegio sindacale o di amministratore prodotti senza l'utilizzo della propria autonoma organizzazione**

**Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 16372 del 3 luglio 2017:** «*IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità alle attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Studio di dottori commercialisti – Redditi prodotti dalla partecipazione ai collegi sindacali di società terze – Attività scindibile e rivolta alla partecipazione dei professionisti ai collegi sindacali di società terze – Assoggettabilità ad imposta – Esclusione – Ragioni*»

**Senza il supporto dello studio *autonomamente organizzato*, i redditi realizzati nell'esercizio di attività di sindaco, amministratore di società o consulente tecnico esclusi dall'IRAP**

**Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 3790 del 15 febbraio 2018:** «*IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità alle attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Studio di dottori commercialisti – Redditi*

*prodotti dalla partecipazione ai collegi sindacali di società terze – Attività scindibile e rivolta alla partecipazione dei professionisti ai collegi sindacali di società terze – Assoggettabilità ad imposta – Esclusione – Ragioni – Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 – Art. 53, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità alle attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Commercialista – Redditi prodotti in qualità di sindaco e amministratore di società e di consulente tecnico – Applicazione della c.d. "scissione" della base imponibile IRAP – Possibilità – Condizioni – Funzioni esercitate senza ricorrere ad un'autonoma struttura organizzativa – Necessità – Prova – Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 – Art. 53 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»*

***Commissioni Tributarie Provinciali***

**Avviso di recupero del credito di imposta irregolarmente compensato**

**Compensazione priva del visto di conformità: non è di crediti inesistenti**

**Commissione Tributaria Provinciale di Pavia – Sezione III – Sentenza n. 172 del 27 giugno 2017:** *«RISCOSSIONE – Compensazioni – Mancata apposizione del visto di conformità – Avviso di recupero del credito di imposta irregolarmente compensato – Indebita compensazione – Crediti inesistenti – Crediti esistenti – Distinzione – Effetti sui termini di accertamento – Art. 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311 – Art. 27, comma 16, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102»*

**Il credito IVA utilizzato prima della presentazione della dichiarazione annuale per un importo superiore alla soglia non è inesistente**

**Commissione Tributaria Provinciale di Napoli – Sezione XXV – Sentenza n. 12205 del 12 luglio 2017:** *«RISCOSSIONE – Compensazioni – Avviso di recupero del credito di imposta irregolarmente compensato – Compensazione orizzontale del credito IVA per importi superiori a Euro 10.000 (ridotto a Euro 5.000 dal 01/04/2012) – Superamento della soglia massima compensabili prima della presentazione della dichiarazione – Crediti inesistenti – Crediti esistenti non spettanti – Distinzione – Effetti sui termini di accertamento – Art. 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311 – Art. 27, comma 16, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102»*

***Corte di Giustizia CE:***

**Detraibilità dell'IVA**
**Rilevanza della "*forza maggiore economica*"**

**La mancata locazione incolpevole non comporta l'obbligo di rettificare la detrazione IVA**

**Corte di Giustizia CE – Sezione VII – Sentenza del 28 febbraio 2018, Causa C-672/16:** *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Diritto a detrazione – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Detraibilità dell'IVA per beni e servizi non effettivamente utilizzati a causa di scelte inevitabili dal punto di vista aziendale – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Rettifica nel periodo di "tutela" – Inammissibilità – Caso di specie – Attività locazione e gestione di beni immobili – Proposito di dare in locazione i beni immobili con*

*assoggettamento a IVA – Immobile non occupato da più di due anni, ma comunque oggetto di commercializzazione ai fini di una sua locazione (con possibilità di rinuncia) e/o per la prestazione di servizi (imponibili) – Articoli 167, 184, 185 e 187 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Normativa interna – Artt. 19 e 19-bis2, del DPR 26/10/1972, n. 633»*

***Tribunali***

**Esecuzione forzata "semplificata" presso terzi"**
**Profili di incostituzionalità**

**Esecuzione esattoriale *ex* art. 72-*bis* del D.P.R. n. 602/1973 con pignoramento presso terzi. Limiti al diritto di difesa al vaglio della Consulta**

**Tribunale Ordinario di Trieste – Sezione Civile – Ordinanza n. 31 del 24 ottobre 2017:** *«RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Esecuzione esattoriale – Esecuzione forzata presso terzi – Pignoramento dei crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti di terzi – Inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione regolate dall'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni – Applicabilità di tale regime all'attività di riscossione mediante ruolo effettuata da Agenzia delle Entrate-Riscossione – Questione di legittimità costituzionale del D.P.R 29/09/1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), art. 57 [, comma 1, lett. a), come sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337)]; e, "ove occorra", D.L. 30/09/2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni,*

*dalla L. 02/12/2005, n. 248, art. 3, comma 4, lett. a) – Art. 72-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Artt. 3, 24, 111 e 113 Cost.»*

**Prassi**

**IMU**
**Esenzione per i terreni agricoli**

**Esenzione dall'IMU per i terreni agricoli anche per CD e IAP già pensionati, iscritti nella previdenza agricola, che continuano a condurre i propri terreni**

**Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 1 DF del 28 febbraio 2018:** «*IMU (Imposta municipale propria) – AGRICOLTURA – Agevolazioni applicabili al coltivatore diretto (CD) e all'imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritti nella previdenza agricola, titolari di trattamento pensionistico agricolo – Applicazione dell'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli a favore dei i CD e gli IAP già pensionati, iscritti nella previdenza agricola, che continuano a condurre i propri terreni – Fondamento – Art. 1, commi 10 e 13, della L 28/12/2015, n. 208 – Art. 13, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 – Art. 1, del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99*»

**Operazioni intracomunitarie**
**Obbligo di presentazione dei modelli intrastat**

**Semplificazione *Intrastat*. Le novità per gli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018**

**Nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 18558/RU del 20 febbraio 2018:** «*IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi*

*riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) – Semplificazione degli obblighi comunicativi operanti dal 1° gennaio 2018 – Attuazione dell'art. 50, comma 6, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 come modificato dall'art. 13, comma 4-quater, del D.L. 30/12/2016, n. 244, conv., con mod., dalla L. 27/02/2017, n. 19 – D.M. 22/02/2010 – Provvedimento del 25/09/2017, prot. n. 194409/2017 – Determinazione prot. n. 13799/RU dell'8 febbraio 2018*»

**Revisione della disciplina in materia di impresa sociale e introduzione del Codice del Terzo**

**Cooperative sociali. Oggetto, bilancio sociale e nomina dei sindaci**

**Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 2491 del 22 febbraio 2018:** «*COOPERATIVE – Cooperative sociali – Revisione della disciplina in materia di impresa sociale e introduzione del Codice del Terzo – Quesiti in materia – Applicabilità degli obblighi di redazione del bilancio sociale – Sussistenza – Ambito temporale di applicazione – Art. 9, comma 2, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 112 – Perimetrazione delle attività che le cooperative sociali sono legittimate a svolgere – Attività di accoglienza e integrazione dei migranti – Possibilità – Applicabilità dell'obbligo di nomina dei sindaci sociali – Esclusione – Art. 10, comma 1 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 112*»

**Contabilizzazione delle poste del patrimonio netto**

**Il patrimonio netto**

*Documento congiunto a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Area Principi*

**Avvertenze –** Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili**. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

---

# Opzione per il consolidato fiscale: rinnovo automatico al termine del triennio. Regime patent box equiparato nei gruppi

È stato firmato dal Ministro dell'economia e delle finanze il **decreto** di revisione del **D.M. 9 giugno 2004** recante le disposizioni attuative del regime opzionale di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del Tuir. La revisione si è resa necessaria in seguito alle modifiche apportate a detto regime dall'articolo 7-*quater*, comma 27, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, del **decreto legge n. 193/2016** che ha statuito che l'opzione, al termine del triennio di validità, **si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio**, a meno che non sia espressamente revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. Il decreto è in corso di pubblicazione nella G.U.

Il decreto **sostituisce ed abroga** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004, recante: «*Disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi*» emanato in attuazione dell'articolo 129 del citato testo unico.

**Si riporta la relazione illustrativa e tecnica**

Il presente decreto reca la revisione delle disposizioni attuative del regime opzionale di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del Testo unico delle imposte sui redditi.

La predisposizione dello schema di decreto si è resa necessaria alla luce delle modifiche apportate, al regime di tassazione dianzi richiamato, dall'articolo 7-*quater*, comma 27, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto legge n. 193/2016, che, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ha statuito che l'opzione, **al termine del triennio di validità, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio**, a meno che non sia espressamente revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

Lo stesso articolo 7-*quater*, al comma 28, rinviava a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'adeguamento delle disposizioni del DM 9 giugno 2004 di attuazione del consolidato fiscale alla nuova disciplina in materia cli rinnovo e revoca dell'opzione.

Le presenti misure di attuazione del suddetto disposto normativo non generano effetti finanziari, dato il tenore meramente ricognitivo del decreto, coerentemente anche con le valutazioni della norma originaria.

Si evidenzia, inoltre, che la disposizione inserita nell'articolo 6, comma 2, del decreto, rappresenta una **norma di natura interpretativa**, atta a chiarire la portata delle

disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, lett. *b)*, del D.M. 28 novembre 2017 in materia di ***Patent Box***. In particolare, la norma interpretativa **è diretta ad equiparare** le modalità di calcolo del *nexus ratio* dei soggetti perfettamente integrati all'interno del consolidato nazionale (che detengono esclusivamente partecipazioni totalitarie) a quello dei soggetti non legati da rapporti partecipativi che svolgono attività di ricerca e sviluppo preordinata alla realizzazione e all'utilizzo dei beni immateriali indicati nel comma 39 della citata legge n. 190 del 2014. In sostanza, si equipara, ai fini del *Patent Box*, il trattamento tributario tra più soggetti giuridici che, **di fatto, costituiscono un unico soggetto economico e fiscale** e l'unico soggetto giuridico che svolge l'attività di *R&S* sottesa al riconoscimento del beneficio. Va considerato, infatti, che un gruppo societario fiscalmente residente in Italia e organizzato tramite una *holding* con il ruolo di IP *company*, proprietaria, cioè, del portafoglio dei beni immateriali del gruppo e le società controllate, utilizzatrici dirette dei singoli intangibili in qualità di licenziatarie (e che, come tali, aderiscono al *patent box*) – è strutturato, ai fini di quel beneficio, in modo analogo all'ipotesi in cui ciascuna delle imprese appartenenti ad un gruppo sia direttamente proprietaria dell'intangibile e lo utilizzi direttamente.

***Link*** **al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2018,** recante: «*Revisione delle disposizioni attuative del regime di tassazione del consolidato nazionale – articoli da 117 a 128 del TUIR*», in corso di pubblicazione nella G.U.

**Documentazione**

**Consolidato fiscale: come cambia dopo il decreto "*internazionalizzazione*" e ulteriori chiarimenti sul "controllo rilevante" e sulla continuazione del regime in caso di scissione della consolidante**

**Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 40 E del 26 settembre 2016:** *«IRES (Imposta sul reddito delle società) – Consolidato nazionale – Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale in conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia 12 giugno 2014, n. C-39/13, C-40/13 e C-41/13 – Modifiche apportate dal cd. "Decreto internazionalizzazione" – Disposizioni transitorie per le opzioni già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2015 – Inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri – Orientamenti interpretativi in tema di controllo rilevante e sulla continuazione del regime in caso di scissione della consolidante – Art. 6, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Artt. da 117 a 120, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. del 09/06/2004 -Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 06/11/2015»*

**Il nuovo regime di tassazione del consolidato nazionale**

**Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 53 E del 20 dicembre 2004:** *«IRES (Imposta sul reddito delle società) – Consolidato nazionale – Legge delega 07/04/2003, n. 80 – D.Lgs. 12/12/2003, n. 344 – Artt. da 117 a 129, del DPR 22/12/1986, n. 917 – D.M. del 09/06/2004 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 02/08/2004»*